



FONDAZIONE GIFFONI

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DELLA FONDAZIONE GIFFONI

ART. 1 - OGGETTO

Al fine di poter ricorrere alle procedure per le acquisizioni in economia di servizi e forniture, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 nonché dal regolamento interno della Fondazione (consultabile al link: www.fondazionegiffoni.it) la Fondazione Giffoni – di seguito denominato anche solo GiF - ha istituito un proprio Albo fornitori.

Tale albo verrà utilizzato come strumento finalizzato all'individuazione di operatori economici (fornitori ovvero prestatori di servizi) idonei e qualificati a garantire corretta esecuzione di servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia comunitaria.

La Fondazione Giffoni ricorrerà a tale albo in tutti i casi in cui sussistano i presupposti di legge per poter procedere all'esperimento di procedure d'acquisto in economia.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente disciplinare per la gestione dell'Albo fornitori della Fondazione Giffoni – di seguito denominato "Disciplinare" persegue le seguenti finalità:

I. Definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici interessati ad essere iscritti nel predetto Albo, ovvero:

- *Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06;*
- *Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del d. lgs. 163/06;*
- *Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del d. lgs. 163/06;*

II. Regolamentare la gestione dell'albo.

Per tutto quanto non precisato, all'interno del presente documento, si applicherà la normativa vigente in materia.

ART. 3 COMPOSIZIONE ALBO

L'Albo dei fornitori è articolato in categorie per varie tipologie merceologiche.

Ogni operatore interessato potrà richiedere, indicandolo espressamente, all'atto di presentazione della domanda, di essere iscritto all'Albo per un numero non superiore a tre categorie.

L'iscrizione dovrà seguire, pedissequamente, le tipologie merceologiche indicate e, in nessun caso, si applicheranno criteri di analogia, similitudine tra varie categorie indicare.

L'elenco delle categorie è contenuto all'interno del documento "ALLEGATO A" consultabile al link: www.fondazionegiffoni.it



FONDAZIONE GIFFONI

ART. 4- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente disciplinare saranno rese pubbliche, esclusivamente, attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Fondazione Giffoni (www.fondazionegiffoni.it).

Non sono ammesse, in nessun caso e per nessuna ipotesi, altre forme di pubblicità, né, tantomeno, forme di comunicazione agli iscritti ed agli aventi causa.

L'iscrizione all'Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di acquisto in economia attivate per la tipologia di beni e servizi per cui si è iscritti.

È obbligo del singolo operatore economico quello di comunicare, tempestivamente, ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede d'iscrizione o di conferma dell'iscrizione medesima.

Gli operatori economici che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazioni di ragioni sociali, composizione societaria, ecc.) sono tenuti a comunicarlo entro e non oltre 30 giorni.

Art. 5 – RESPONSABILE DEL REGOLAMENTO

La gestione, tenuta, applicazione ed osservanza di quanto stabilito nel presente disciplinare è assicurata dalle strutture competenti.

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Sono ammessi a presentare formale istanza di ammissione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 del D.lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 38 e 39 del D.lgs. 163/06 e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per i diversi affidamenti in economia di beni e servizi.

È, altresì, requisito richiesto, a pena di inammissibilità della domanda, l'insussistenza di controversie e/o liti pendenti con la Fondazione.

Art. 7 – MODALITA' DI INOLTRO DELLE ISTANZE

L'istanza debitamente compilata (Mod. Forn.) e accompagnata dall'allegato richiesto dovrà essere inoltrata seguendo la procedura indicata.

La Fondazione Giffoni si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione.

ART. 8 – ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

La Fondazione Giffoni comunicherà agli operatori economici l'avvenuta iscrizione all'albo, esclusivamente, mediante posta elettronica certificata.

Art. 9 – DURATA ISCRIZIONE

L'iscrizione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, senza alcuna limitazione temporale.

Le ditte ammesse all'Albo restano iscritte senza limiti temporali, fatta salva la cancellazione.

La cancellazione può essere disposta unilateralmente dall'Ente per le seguenti ragioni:

➤ *Perdita dei requisiti d'iscrizione, ed in particolare di quelli di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;*



FONDAZIONE GIFFONI

- *Accertata grave inadempienza;*
- *Declinazione, per più volte, dell'invito a partecipare a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, nonché per violazione degli obblighi di cui all'art. 4 comma 5 (mancata comunicazione delle variazioni);*
- *Instaurazione lite pendente tra Fondazione Giffoni e l'operatore economico.*

Il provvedimento che dispone la cancellazione dall'Albo è comunicato all'operatore interessato entro 30 giorni dalla sua adozione.

L'operatore che subisce la cancellazione non può chiedere nuovamente di essere iscritto prima che sia trascorso un anno dall'adozione del provvedimento.

Art. 10 – SCELTA DEL FORNITORE

L'avvenuto inserimento all'interno dell'Albo non costituisce titolo per ottenere in modo automatico l'affidamento di servizi o forniture, ovvero titolo per essere invitato a tutte le richieste d'offerta.

La Fondazione Giffoni non è vincolata verso gli operatori economici iscritti all'albo.

Per importi superiori a €. 20.000, la Fondazione, in una fase immediatamente successiva a quella dell'iscrizione, laddove dovesse ritenerlo opportuno, provvederà a richiedere agli operatori economici la produzione di idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari a svolgere i servizi/forniture.

Sulla base delle risultanze, al termine della fase testé descritta, saranno invitati a presentare offerta, esclusivamente gli operatori risultati idonei, qualificati e selezionati per espletare i servizi ovvero a garantire le forniture.

Le condizioni, le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione, saranno indicati all'interno delle lettere di invito che verranno inviate, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata.

Resta, tuttavia, ferma la facoltà della Fondazione Giffoni di invitare ovvero interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, qualora si tratti di servizi e forniture che, per oggetto o specializzazione richiesta, non rendano possibile il ricorso all'Albo, ovvero qualora l'Ente ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti.

Art. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali la Fondazione Giffoni entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Giffoni Valle Piana, lì 09/06/2015